

fondazione discende dall'articolo 16 del codice e dal già citato articolo 1, commi 3 e 4, del d.p.r. n. 361/2000.

Il conferimento del patrimonio è, come si è detto al paragrafo 4, effetto immediato del negozio di dotazione: dalla rilevanza dell'elemento patrimoniale si è ricavata la qualificazione della fondazione come *universitas bonorum* e la nozione della fondazione come destinazione di beni a uno scopo, quasi nel volere identificare la fondazione con il patrimonio. È peraltro agevole ricordare il non trattarsi di mera destinazione patrimoniale, bensì di creazione di persona giuridica, che diviene tale mediante il riconoscimento: in questo quadro il patrimonio è «un mezzo di cui si avvale la fondazione e che appartiene a quest'ultima»<sup>85</sup>.

In sede di riconoscimento assume rilievo la consistenza del patrimonio (che «deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda» – art. 1, comma 4, d.p.r. n. 361/2000), sia per l'adeguatezza al perseguimento del fine, sia per l'adeguatezza a soddisfare le ragioni dei creditori, data l'autonomia patrimoniale della persona giuridica<sup>86</sup>: tali necessità di adeguatezza, quantitativa e qualitativa, sono state diversamente intese, stante la discrezionalità del riconoscimento, nell'evoluzione dell'istituto della fondazione, come si è accennato al paragrafo 5.

Al riguardo si osserva la diversa disciplina rispetto alle società di capitali: le disposizioni relative al patrimonio della fondazione risultano meno puntuali di quelle riferite alle società di capitali. Mentre per queste l'indicazione del patrimonio nello statuto specifica l'indicazione dell'«ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato» (art. 2328, c. 2, n. 4)), non è richiesta, per il patrimonio della fondazione, una garanzia di corretta valutazione dei conferimenti in natura, come previsto per le società dall'articolo 2343 c. c. Alla minore puntualità delle norme relative alla fondazione si aggiunge la valutazione discrezionale dell'autorità competente al riconoscimento, in contrapposizione al riconoscimento normativo delle società<sup>87</sup>. La diversità di

<sup>85</sup> C. M. Bianca, cit. a nota 8, p. 349.

<sup>86</sup> F. Galgano, cit. a nota 4, sub art. 16, p. 247; Cons. Stato, Sez. II, 25.8.1993, n. 847 e 7.6.1995, n. 1342.

<sup>87</sup> L'osservazione è di D. Vittoria, «Le fondazioni culturali ed il consiglio di ammi-